

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4499

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI,
TURINI, DEMASI e PONTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2000

—————

Concessione di un equo indennizzo ad imprese italiane e cittadini italiani che hanno subito perdite patrimoniali in Nigeria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I soggetti che verrebbero indennizzati con il provvedimento legislativo che si propone vantano crediti derivanti da forniture alla Nigeria effettuate nei primi anni Ottanta senza la copertura assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE). Le forniture furono regolarmente pagate dagli importatori nigeriani, ma la valuta non fu mai trasferita in Italia poiché la Banca centrale nigeriana, dopo aver dichiarato la mancanza di divisa, sospese nel 1984 i trasferimenti bancari spettanti a creditori italiani e stranieri ed in cambio offrì la ristrutturazione dei crediti, affidando le procedure di identificazione e riconciliazione dei crediti alla *Chase Manhattant Bank* (filiale di Londra).

In base alla ricognizione dei crediti ritenuti validi, la Nigeria emise delle «*Promissory Notes*» in dollari, pagabili in sei anni. Tali crediti furono poi ulteriormente ristrutturati su un periodo di venti anni. Questa seconda ristrutturazione fu sempre contestata in linea di principio da parte dei creditori italiani, ma i nigeriani sostengono che i rimborsi che ne sono derivati non sono stati rifiutati.

Nell'agosto 1987 tali creditori ottennero dal tribunale di Pisa il sequestro conservativo della nave nigeriana «*River Kerawa*», di proprietà dell'ente petrolifero di Stato, che si trovava nelle acque territoriali italiane. Le autorità nigeriane adottarono immediate misure di ritorsione ai danni di navi italiane in Nigeria. Il sequestro della «*River Kerawa*» fu revocato il 28 agosto 1987 a seguito dell'emanazione di un decreto del Ministro di grazia e giustizia che negava l'autorizzazione al sequestro, prevista, a condizione di reciprocità, dal regio decreto-legge 30 agosto

1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, per gli atti conservativi o esecutivi aventi per oggetto beni appartenenti ad uno Stato estero.

In data 19 gennaio 1994 il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio annullò il decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base alla sentenza n. 392 del 2-15 luglio 1992 dalla Corte costituzionale, nel frattempo investita della questione, che dichiarava costituzionalmente illegittima la norma di legge posta alla base del decreto stesso.

Sempre nel 1994 i creditori italiani iniziarono contro i Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia un'azione di risarcimento dei danni subiti in seguito all'applicazione del citato decreto poi annullato. La causa, pendente davanti al tribunale di Roma, è attualmente sospesa.

Il Ministero degli affari esteri ha più volte tentato molteplici azioni ed interventi per favorire una positiva soluzione della vicenda presso le autorità nigeriane, senza riuscire ad ottenere una disponibilità di queste ultime a rivedere i termini della questione.

L'11 gennaio 1996 la Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica ha accolto una petizione presentata dai creditori, invitando il Ministero degli affari esteri e il Ministero di grazia e giustizia a «provvedere in conformità agli interessi dei cittadini interessati». A seguito di tale invito, veniva introdotto un emendamento alla legge finanziaria per il 1998, che assegnava 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, finalizzato al sostegno delle imprese operanti in Nigeria. Nell'ottica del legislatore, come si evince dalla scheda tecnica dell'emendamento ai capitoli di bilancio per le spese generali del Ministero degli affari esteri, l'approvazione dell'emendamento

trova fondamento in una precedente delibera del Senato della Repubblica e fa esplicito riferimento alla petizione.

La petizione accolta dal Senato della Repubblica e ripresa nell'emendamento alla legge finanziaria - va sottolineato - non fa riferimento ad una richiesta di risarcimento per i danni provocati nel 1984 dalla sospensione dei trasferimenti valutari decisa dalla Banca centrale nigeriana, bensì al danno subito dai petenti, dopo che, con il dissequestro della nave nigeriana basato su una normativa successivamente dichiarata incostituzionale, avevano perso la possibilità di rivalersi sui debitori, non essendo presenti altri beni nigeriani sul territorio nazionale.

Il presente provvedimento è costituito da due soli articoli. L'articolo 1 prevede il risar-

cimento a coloro che non hanno ottenuto alcun indennizzo dallo Stato italiano né sono stati risarciti dalle autorità nigeriane. Tale risarcimento è subordinato alla rinuncia a qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dello Stato italiano e sarà considerato definitivo e prescindente dal danno effettivamente subito. Si è inoltre prevista l'ipotesi di una eventuale restituzione delle somme dovute da parte delle autorità nigeriane; in tale caso lo Stato diventerà titolare del diritto di surrogazione.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria della legge.

La tardiva resipiscenza delle istituzioni coinvolte accresce il debito della celerità nell'iter approvativo della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini ed alle società italiane che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che non hanno potuto ottenere il risarcimento dalle autorità nigeriane in conseguenza del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 agosto 1987, è riconosciuto un equo indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.

2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorità nigeriane, è determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilità annuali nonché al numero degli aventi diritto. Il pagamento delle somme è subordinato alla rinuncia, da parte dei beneficiari, a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'equo indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del citato decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. La Stato subentra nei diritti delle imprese per le somme eventualmente ad esse da altri riconosciute in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo e per l'ammontare degli importi liquidati.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

